

## STATUTO SOCIALE "COMITATO PROMOTORE COMUNE DI "

### Art.1 DENOMINAZIONE

È costituito il comitato promotore per la nascita di una comunità energetica rinnovabile, di seguito REC, alla quale potranno aderire l'amministrazione comunale di ....., piccole e medie imprese, cittadini. A seguito delle assemblee pubbliche che si terranno per aggregare i soggetti interessati alla partecipazione della suddetta REC, sarà costituita una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "..... Società consortile a responsabilità limitata" brevemente denominata anche "..... S.c.a.r.l.".

### Art.2 SEDE

Il comitato ha sede legale in ..... (..), Via ..... n. ...., presso la sede del Comune di .....

### Art.3 DURATA

Il comitato ha durata sino al 31 dicembre 2023 e sarà cessato alla costituzione della S.c.a.r.l.

### Art.4 OGGETTO

Il comitato promotore ha come scopo quello di creare una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro che possa contribuire al miglioramento delle condizioni sociale, culturale ed economica dell'intera collettività attraverso il conseguimento degli sfidanti obiettivi di agenda 2030, sia per quanto riguarda i parametri ambientali, che per quelli di miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Tali obiettivi si ottengono rimuovendo le barriere, fisiche, finanziarie, burocratiche e culturali che non permettono di colmare il divario economico, digitale e culturale nel confronto con i centri abitati più grandi e strutturati. Con i bassi livelli attuali di entrate finanziarie locali, rispetto a quelle regionali e nazionali, la capacità resiliente dei centri abitati al di sotto dei 20.000 abitanti è rarefatta; per evitare che eventi imprevedibili (una nuova pandemia, una nuova crisi energetica, la distruzione dei boschi ecc.) e sempre più frequenti possano mettere a repentaglio la sopravvivenza delle suddette collettività è fondamentale cambiare il modello economico. È fondamentale

accrescere le entrate locali, ridurre le spese correnti e investire nello sviluppo del nuovo paradigma che preveda più attrattività verso famiglie con figli per interrompere l'erosione demografica e invogliare più persone a trasferirsi dalle periferie degradate delle grandi città ai comuni che garantiscano la stessa qualità di servizi con un maggiore potere d'acquisto che permetta di elevare esponenzialmente la qualità di vita dell'intera famiglia. Tra le azioni che possono favorire il cambio di paradigma, l'attuazione dell'istituto della comunità energetica rinnovabile con il coinvolgimento attivo degli enti locali è la misura più efficiente, se progettata in modo efficace e gestionalmente sostenibile. La comunità energetica rinnovabile nasce per assicurare energia pulita a basso costo per l'intera collettività, in particolare potrà occuparsi di:

- A) produrre energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili;
- B) compravendere energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili;
- C) operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- D) fornire servizi nel settore energetico, fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica e assicurando energia a sufficienza per alimentare aziende, famiglie e soprattutto, la veicolazione sostenibile a zero emissioni;
- E) condurre la collettività ad una graduale eliminazione di fonti fossili che porti alla decarbonizzazione energetica entro il 2030 e alla decarbonizzazione totale entro il 2050;
- F) promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, educare la collettività in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- G) promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o consumo di energia;
- H) promuovere la partecipazione alla vita della S.c.a.r.l. ed alle scelte strategiche da parte dei soci.
- I) sviluppare programmi software idonei a consentire:
  - I.1 una razionale compravendita di energia elettrica;
  - I.2 risparmi energetici;
  - I.3 la partecipazione diretta alle scelte strategiche e operative di enti democratici da parte dei loro numerosi membri;
- L) promuovere e partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti

all'oggetto sociale;

M) combattere le povertà energetiche e rimuovere le barriere contro l'emarginazione economica sociale e culturale delle fasce più fragili e deboli, con riduzione dei costi della bolletta, servizi gratuiti di efficientamento, impianti ed elettrodomestici ecc.

N) investire una quota dei ricavi della società consortile in misura del 5% nel perseguimento del continuo miglioramento dei parametri comunali per ridurre i divari sopracitati adottando come strumento oggettivo di giudizio la piattaforma digitale pubblica DSS (digital support screen).

La Società potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, operando attenendosi ai criteri di economicità. La società ha scopo consortile e mutualistico e non di lucro, né diretto né indiretto. Essa, essendo mero strumento organizzativo dell'attività dei soci consorziati, rimane estranea al risultato economico dell'affare, che si produce direttamente in capo ai singoli soci consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate anche in collaborazione con territori limitrofi e attraverso partnership interterritoriali.

La società potrà, inoltre, compiere operazioni commerciali, finanziarie e progettuali ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà assumere sia direttamente sia indirettamente interessi e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi e altri organismi aventi oggetto statutario analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### Art.5 COMPONENTI DELLA SOCIETA'

Per essere socio bisogna essere:

- a) ente pubblico territoriale;
- b) cittadino titolare di POD alimentato dalla stessa cabina primaria alla quale sono allacciati gli impianti di produzione energia elettrica rinnovabile dei soci prosumer della comunità energetica, interessato ad acquistare beni e/o servizi "consumer" dalla società consortile, in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui all'articolo 4;
- c) piccola e media impresa titolare di POD alimentato dalla stessa cabina

primaria alla quale sono allacciati gli impianti di produzione energia elettrica rinnovabile dei soci prosumer della comunità energetica, interessata ad acquistare beni e/o servizi “*consumer*” dalla Consortile, in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui all’articolo 4;

d) ente locale, cittadino o piccola e media impresa produttrice di energia rinnovabile, interessato a fornire beni, servizi “*prosumer*” alla S.c.a.r.l., in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui all’articolo 4;

e) non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese in concorrenza con quella della S.c.a.r.l. Uno stesso socio può essere contemporaneamente socio cooperatore produttore e socio cooperatore utente.

I soci vengono iscritti in apposite sezioni del Libro dei soci. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla S.c.a.r.l., finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

f) Possono essere soci anche:

a) i soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge n.59/1992;

b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione S.c.a.r.l. ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la S.c.a.r.l. e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si ritengono domiciliati presso l’indirizzo risultante dall’archivio anagrafico della S.c.a.r.l. corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.

#### Art.6 AMMISSIONE DEI SOCI

Per l’ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all’organo amministrativo che investirà l’assemblea ordinaria per ogni decisione in merito. Nella domanda l’aspirante deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società impegnandosi ad accettarle nella loro integrità. I soci che entrano a fare parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell

'avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

#### Art.7 CONTRIBUTI DI TERZI

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzione una tantum, annuali o pluriennali istituti di credito, organismi economici, Fondazioni, istituti scientifici, enti pubblici e privati, sia nazionali che comunitari, che condividono gli scopi sociali della società. La contribuzione una tantum non costituisce diritto di partecipazione.

#### Art.8 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art.2474 Codice civile;
- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati da soci a tale scopo destinati;
- dalle eventuali contribuzioni di cui all'art.7 del presente statuto.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci stessi stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal Codice civile in materia.

#### Art.9 CAPITALE

Il capitale sociale della società sarà di euro 10.000,00 (diecimila) diviso in numero 1.000 (mille) quote del valore nominale unitario di euro 10,00 (dieci).

#### Art.10 FINANZIAMENTI

Alla società è consentita l'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso pressoché totale se sono iscritti nel libro sociale almeno tre mesi che detengano una partecipazione pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumento "avista" o collegati all'emissione e gestione di mezzi di pagamento.

#### Art.11 TRASFERIMENTI DI QUOTE

Le quote della società sono trasferibili, salvo clausola di prelazione. In caso di trasferimento delle quote spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

così regolato: il socio cedente deve offrire agli altri soci, in proporzione alle quote da costoro possedute, le proprie quote indicando prezzo, condizioni dell'accessione e nominativo dell'eventuale acquirente. L'offerta deve essere comunicata per iscritto all'Amministratore unico il quale, entro 15 giorni dal ricevimento deve informare i soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Se i soci che esercitano la relazione sono più di uno, le quote offerte sono ripartite tra tutti in proporzione al numero delle quote già di rispettiva appartenenza. Se il socio non esercita la relazione entro il termine di 30 giorni da quando riceve l'avviso l'Amministratore, ne decade ed il trasferimento può avere luogo ma solo nei confronti del terzo acquirente indicato nella lettera di offerta ed alle condizioni ivi specificate dall'offerente. La società deve rifiutarsi di annotare nel libro soci il nome dell'acquirente le cui quote siano state trasferite senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono. Sono subordinati a tale vincolo anche i trasferimenti tra società o enti già soci.

#### Art.12 DIRITTO AL VOTO

Ogni quota attribuisce il diritto al voto.

#### Art.13 ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- amministratore unico;

#### Art.14 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto, come stabilito dal Codice civile. Può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano.

L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine prorogabile dall'amministratore unico fino a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

La convocazione dell'assemblea è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione di:

- giorno, ora, luogo dell'adunanza e elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita solo quando è rappresentata dall'interocapitale sociale e sono intervenuti tutti l'amministratore unico ed gli eventuali componenti del collegio sindacale.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico.

Hanno diritto di intervento all'assemblea soci iscritti nel libro sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta conferita nel rispetto delle norme del Codice civile.

#### Art. 15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

La straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% del capitale sociale.

#### Art. 16 AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione spetta ad un amministratore unico scelto all'interno di una terna di nomi proposti al socio Comune dai soci Prosumer in relazione al numero di quote possedute; il Comune potrà esprimere una preferenza nella scelta del nominativo che poi dovrà essere ratificata in assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione, non previsto nella formulazione originaria della S.c.a.r.l., se istituito, nei casi previsti dal Codice civile sarà composto da tre membri nominati dall'assemblea con le medesime modalità previste per la nomina dell'amministratore unico.

Gli amministratori durano in carica tre anni. Sono rieleggibili e revocabili in qualsiasi momento per giusta causa salvo il disposto degli articoli 2459 e 2459 C.C.

#### Art.17POTERI

L'amministratore unico è investito dei poteri per compiere le operazioni comprese nell'oggetto sociale. Ha inoltre i poteri di iniziativa ed i poteri esecutivi funzionali all'oggetto stesso.

#### Art.18COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, non previsto nella formulazione originaria della S.c.a.r.l., se istituito, nei casi previsti dal Codice civile sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

#### Art.19ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico provvede alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite che devono essere discussi e approvati dall'assemblea dei soci.

#### Art.20UTILI

Poiché la Società consortile non ha fine di lucro, gli eventuali utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel seguente modo:

- il 5% alla riserva legale fino a un quinto del capitale sociale;
- il 10% per ridurre le povertà energetiche per le famiglie con ISEE inferiore a € 10.000,00;
- la quota residua da investire secondo le deliberazioni dell'assemblea.

#### Art.21RECESSO

Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti all'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'assemblea ordinaria constatare e sancire i motivi che legittimano a provvedere conseguentemente.

Il recesso deve essere comunicato all'amministratore con lettera raccomandata o pec da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.



### Art.22ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'assemblea ordinaria e in confronto del socio che:

- sia insolvente;
- sia socio colpevole di gravi inadempimenti delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'Art.5 del presente statuto. La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per affirma del legale rappresentante.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'Art.27.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi 30 giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Al socio escluso spetta la quota di capitale sociale

### Art.23SCIoglimento

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. Il residuo fondo che risulterà alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato in modo stabile dall'assemblea.

### Art.24CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia si apre per l'interpretazione o per l'esecuzione del presente statuto sarà decisa da tre arbitri amichevoli composti a scelta da ogni vincolato di procedura, nominati con le formalità della procedura di cui all'art.810 C.P.C

L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno pertanto "ex bono et equo" quali amici e volicompositori.

### Art.25RINVIO ANORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia oltre alle normative Co

munitarie e regionali inerenti particolari iniziative sostenute da finanziamenti pubblici

.

Firme e allegati